
Studio Bozzo

Dottori Commercialisti Revisori contabili

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone
dott. Giovanni Beniscelli
dott. Marco Mortara Crovetto

Controllo di gestione

V b di Valter Barbasio

Avvocati

avv. Dante Mirengi
avv. Raffaella Femia

Consulente del lavoro

dott. Raffaele Cosentino

Elaborazione Dati

AL.CA. dati di Mimmo Tringale

Informative e news per la clientela di studio – GIUGNO 2015

Le *news* di giugno

Dal 3 giugno 2015 in vigore le nuove regole per la gestione dei *cookie* sui siti *internet*

Dichiarazioni Imu e Tasi entro il 30 giugno

I chiarimenti per Cd e Iap sulla detrazione Imu per terreni *ex montani*

Conferma obbligatoria al 30.06.2015 per non perdere l'iscrizione all'elenco dei soggetti ammessi al 5 per mille

Operativi i nuovi decreti sui paesi *black list*

Il versamento delle imposte in Unico 2015

I correttivi congiunturali ai fini degli studi di settore per il 2014

Ultima chiamata per la Tremonti *quater*

Dal 25.5.2015 *stop* alle lettere di intento cartacee in dogana

L'accordo per il credito 2015

Le procedure amministrative e contabili in azienda

La rilevazione contabile della quota integrativa della retribuzione

Informative e news per la clientela di studio

DURC

Dal 1° luglio 2015 operativa la dematerializzazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva

È stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che rende operativa del 1° luglio 2015 la procedura *online* per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi, nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto del 30/01/2015, G.U. n.125 del 01/06/2015)

SOGGETTI IRES

Avvisi via Pec su possibili anomalie nella tassazione della plusvalenze e sopravvenienze attive

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti, sono stati inviate delle comunicazioni agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle società di capitali che hanno optato per una tassazione pluriennale di plusvalenze o sopravvenienze attive. I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni mediante l'istituto del ravvedimento operoso, a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, fatta salva la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.71472, 25/05/2015)

CREDITO DI IMPOSTA

Istanze per il credito di imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive e agenzie di viaggio

A favore degli esercizi ricettivi e delle agenzie di viaggio e *tour operator* che sostengono spese per la digitalizzazione turistica spetta un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute, fino a un massimo di 12.500 euro. Il soggetto che intende usufruire dell'agevolazione deve presentare in via telematica una domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. È possibile inviare l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute dal giorno 13.07.2015 al 24.07.2015. Le istanze sono, in ogni caso, già compilabili a decorrere dal 22.06.2015. Le risorse disponibili saranno assegnate sulla base dell'ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.

(Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Nota, 25/05/2015)

REVERSE CHARGE

Opposizione UE al rilascio della deroga per l'estensione del *reverse charge* alle vendite alla GDO

Con la Legge n.190/14 (art.1, co.631) era stata prevista la estensione del meccanismo dell'inversione contabile in ambito Iva anche per le cessioni di beni effettuate a favore di ipermercati, supermercati e *discount* alimentari. L'entrata in vigore della nuova misura era subordinata al rilascio di una deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea. Il diniego comunicato dalla Commissione UE è giustificato dalla mancanza di prove sufficienti sulla efficacia della nuova misura nel contrasto alle frodi Iva.

(Commissione UE, Nota, 22/05/2015)

GARANZIE SU FINANZIAMENTI

Avvio dell'operatività del fondo di garanzia sulle operazioni di microcredito

MedioCredito Centrale ha approvato le modalità per l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le pmi a favore delle operazioni di microcredito, in attuazione di quanto previsto dai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015. Le imprese costituite da meno di 5 anni, con ricavi fino a 200.000 euro e indebitamento inferiore a 100.000 euro possono inviare le domande per prenotare le risorse necessarie alla concessione della garanzia, utilizzando la procedura *online* già disponibile sul sito del Fondo, e presentare il proprio progetto a un operatore del microcredito, a un istituto bancario o a un intermediario finanziario, che dovrà confermare di aver ricevuto la richiesta di finanziamento. I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni e non possono eccedere la soglia di 25.000 euro.

(MedioCredito Centrale Spa, Circolare n.8, 26/05/2015)

RIVALUTAZIONE TERRENI

Perizia di stima asseverata anche in data successiva al rogito del terreno

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda la rideterminazione dei valori dei terreni ai fini della determinazione della plusvalenza *ex art.67 d.P.R. n.917/86*, è ammesso che la perizia giurata di stima venga asseverata anche in data successiva al rogito del terreno cui si riferisce. Inoltre, per quanto attiene al valore di perizia, se il contribuente indica nell'atto di cessione del terreno un valore inferiore a quello determinato con la perizia giurata di stima, si espone ad una rettifica da parte del fisco anche con riferimento alla determinazione della plusvalenza tassabile, non potendo far valere gli effetti della rivalutazione del bene.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.53, 27/05/2015)

MERCATO IMMOBILIARE

Il mercato immobiliare non residenziale torna in positivo

Primi segnali positivi per il mercato immobiliare non residenziale italiano dopo sette anni di cali. Nel 2014, infatti, il settore commerciale cresce del +5,7%, quello produttivo del +3,6%, mentre resta in negativo il mercato del terziario (-4,6%), per una crescita complessiva del +3%. Questi dati risentono però degli effetti del nuovo regime per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in vigore dal 1° gennaio 2014, che ha reso più conveniente rogitare gli acquisti, compiuti a fine 2013, nei primi mesi del 2014. Al netto dell'effetto fiscale, infatti, i settori commerciale, terziario e produttivo, registrano una crescita pari al +1,3%, più moderata rispetto al tasso osservato del +3%. Sul fronte del *leasing* immobiliare, si conferma la ripresa registrata a inizio 2014, con un andamento positivo sia per il numero di stipule (+21,4%) che per il valore dei finanziamenti (+38,3%). Il Rapporto immobiliare non residenziale 2015 può essere scaricato gratuitamente dal sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione Pubblicazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 28/05/2015)

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 3 GIUGNO 2015 IN VIGORE LE NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DEI *COOKIE* SUI SITI *INTERNET*

Dallo scorso 3 giugno sono entrati in vigore anche in Italia i nuovi adempimenti previsti dalla normativa europea sui "*cookie*".

Cosa sono i *cookie*

In informatica i *cookie* HTTP (più comunemente denominati *Web cookie*, *tracking cookie* o semplicemente *cookie*) sono righe di testo usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server, come ad esempio siti *web* preferiti o, in caso di acquisti via *internet*, il contenuto dei loro "carrelli della spesa".

In termini pratici e non specialistici, un *cookie* è un piccolo file, memorizzato nel *computer* da siti *web* durante la navigazione, utile a salvare le preferenze e a migliorare le prestazioni dei siti *web*. In questo modo si ottimizza l'esperienza di navigazione da parte dell'utente.

Tutti i gestori di siti *internet* comunitari devono dunque attuare le disposizioni che impongono l'ottenimento preventivo del consenso dell'interessato nel caso di raccolta di informazioni sensibili attraverso i *cookie* (D.Lgs n.69/12 e n.70/12).

Il Garante per la *Privacy* con il Provvedimento dell'8 maggio 2014 ha individuato le modalità semplificate per rendere l'informativa *online* agli utenti e ha fornito idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso. Con la successiva delibera n.161 del 19 marzo 2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 6 maggio 2015 sono state emanate le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali per profilazione *on line*".

Le nuove regole devono essere adottate dal 3 giugno 2015 da tutti i soggetti stabiliti su territorio nazionale che forniscono servizi *on line*, quali motori di ricerca, posta elettronica, mappe *on line*, *social network*, pagamenti elettronici, *cloud computing*. Soggetti alla nuova normativa sono tutti i siti *internet* che fanno uso di *cookie*: nel dettaglio si tratta dei siti che utilizzano *cookies* di terze parti o che utilizzano propri *cookies* per *tracking*, analisi o affiliati senza una diretta accettazione.

Le società che gestiscono un sito *internet* devono tutelare la *privacy* sia degli utenti autenticati, cioè quelli che accedono ai servizi tramite un *account* (ad esempio per l'utilizzo della posta elettronica), sia di quelli che fanno uso dei servizi in assenza di previa autenticazione (utenti non autenticati), come in caso di semplice navigazione *on line*. L'informativa sul trattamento dei dati deve essere chiara, completa, esaustiva e resa ben visibile, già dalla prima pagina del sito *internet*. Qualunque attività di trattamento dei dati personali dell'utente per finalità di profilazione e diversa da quelle necessarie per la fornitura del servizio potrà essere effettuata esclusivamente con il consenso informato dell'utente.

Pesanti le sanzioni previste per la mancata applicazione della normativa relativa ai *cookie*. In particolare, si fa riferimento alle sanzioni amministrative stabilite dagli art.161, 162 e 163 D.Lgs. n.196/03 (Codice della *Privacy*) per la omessa o inadeguata informativa, per l'installazione di *cookie* sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso e per l'omessa o incompleta notificazione al Garante. È disponibile sul sito *internet* del Garante per la *Privacy* un ampio approfondimento della materia e numerose *Faq* utili all'adeguamento alla nuova normativa (www.garanteprivacy.it).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 30 GIUGNO

4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. Infine, il successivo articolo 3 è stato completamente abrogato dal D.M. del 30 marzo 2015. Se ne riporta il testo previgente per apprezzare le modifiche:

Le disposizioni indicate nell'art.1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- 1) **Angola**, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'*Oil Income Tax*, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal *Foreign Investment Code*;
- 2) **Antigua**, con riferimento alle *international business companies*, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'*International Business Corporation Act*, n.28/82 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n.18/75 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) **Corea del Sud**, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla *tax Incentives Limitation Law* (**già espunta dal 04 agosto 2010**);
- 4) **Costarica**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- 5) **Dominica**, con riferimento alle *international companies* esercenti l'attività all'estero;
- 6) **Ecuador**, con riferimento alle società operanti nelle *Free Trade Zones* che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) **Giamaica**, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'*Export Industry Encourage Act* e alle società localizzate nei territori individuati dal *Jamaica Export Free Zone Act*;
- 8) **Kenia**, con riferimento alle società insediate nelle *Export Processing Zones*;
- 9) **Lussemburgo**, con riferimento alle società holding di cui alla locale Legge 31 luglio 1929 (**già espunta dal D.M. 16 dicembre 2014**);
- 10) **Malta**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al *Malta Financial Services Centre Act*, alle società di cui al *Malta Merchant Shipping Act* e alle società di cui al *Malta Freeport Act* (**già espunta dal 04 agosto 2010**);
- 11) **Mauritius**, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'*export*, *espansione industriale*, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a *Corporate Tax* in misura ridotta, alle *Off-shore Companies* e alle *International Companies*;
- 12) **Portorico**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal *Puerto Rico Tax Incentives Act* del 1988 o dal *Puerto Rico Tourist Development Act* del 1993;
- 13) **Panama**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella *Colon Free Zone* e alle società operanti nelle *Export Processing Zones*;
- 14) **Svizzera**, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e "di domicilio";
- 15) **Uruguay**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle *holding* che esercitano esclusivamente attività *off-shore*.

L'abrogazione dell'art.3 risulta molto importante, in quanto sterilizza anche il previgente comma 2, ai sensi del quale: *Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.*

Il nuovo elenco dei Paesi *black list* ai fini della indeducibilità dei costi

Il D.M. 27 aprile 2015 ha, invece, così modificato la precedente elencazione dei *Paesi black list* ai fini della deducibilità dei costi (art.110 Tuir).

Anche in questo caso, la norma era costruita su tre livelli:

- 1) paesi *black list* a prescindere da ogni circostanza;
- 2) paesi *black list* con esclusione di alcune strutture particolari;

3) paesi *black list* solo per alcune particolari strutture e clausola di chiusura.

Per quanto attiene l'art.1, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Decreto in vigore sino al 31 dicembre 2014	
Alderney (Isole del Canale)	Jersey (Isole del Canale)
Andorra	Kiribati (ex Isole Gilbert)
Anguilla	Libano
Antille Olandesi	Liberia
Aruba	Liechtenstein
Bahamas	Macao
Barbados	Maldive
Barbuda	Malesia
Belize	Montserrat
Bermuda	Nauru
Brunei	Niue
Filippine	Nuova Caledonia
Gibilterra	Oman
Gibuti (ex Afar e Issas)	Polinesia francese
Grenada	Saint Kitts e Nevis
Guatemala	Salomone
Guernsey (Isole del Canale)	Samoa
Herm (Isole del Canale)	Saint Lucia
Hong Kong	Saint Vincent e Grenadine
Isola di Man	Sant'Elena
Isole Cayman	Sark (Isole del Canale)
Isole Cook	Seychelles
Isole Marshall	Tonga
Isole Turks e Caicos	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Isole Vergini britanniche	Vanuatu
Isole Vergini statunitensi	

Decreto in vigore dal 01 gennaio 2015	
Alderney (Isole del Canale)	Jersey (Isole del Canale)
Andorra	Kiribati (ex Isole Gilbert)
Anguilla	Libano
Antille Olandesi	Liberia
Aruba	Liechtenstein
Bahamas	Macao
Barbados	Maldive
Barbuda	Malesia
Belize	Montserrat
Bermuda	Nauru
Brunei	Niue
Filippine	Nuova Caledonia
Gibilterra	Oman
Gibuti (ex Afar e Issas)	Polinesia francese
Grenada	Saint Kitts e Nevis
Guatemala	Salomone
Guernsey (Isole del Canale)	Samoa
Herm (Isole del Canale)	Saint Lucia
Hong Kong	Saint Vincent e Grenadine
Isola di Man	Sant'Elena
Isole Cayman	Sark (Isole del Canale)
Isole Cook	Seychelles
Isole Marshall	Tonga
Isole Turks e Caicos	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Isole Vergini britanniche	Vanuatu
Isole Vergini statunitensi	

L'articolo 2 del D.M., anch'esso modificato per l'esclusione degli Emirati Arabi e di Singapore, fornisce l'elenco dei Paesi da considerarsi *black list*, sia pure con alcune esclusioni:

- 1) **Bahreïn**, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) ~~(Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta);~~
- 3) ~~(Kuwait, già soppresso dal 2003);~~
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;
- 4-bis) ~~(Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato=.~~

Infine, l'articolo 3 del D.M. (anch'esso modificato per l'uscita del Costa Rica e di Mauritius), fornisce l'elenco dei Paesi nei quali esistono solo alcune strutture da considerare ai fini della indeducibilità dei costi:

- 1) **Angola**, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'*Oil Income Tax*, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal *Foreign Investment Code*;
- 2) **Antigua**, con riferimento alle *international business companies*, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'*International Business Corporation Act*, n.28/82 e successive

modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75, e successive modifiche e integrazioni;

- 3) ~~(Corea del Sud, già soppresso dal 2010);~~
- 4) ~~(Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia);~~
- 5) **Dominica**, con riferimento *alle international companies* esercenti l'attività all'estero;
- 6) **Ecuador**, con riferimento alle società operanti nelle *Free Trade Zones* che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) **Giamaica**, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'*Export Industry Encourage Act* e alle società localizzate nei territori individuati dal *Jamaica Export Free Zone Act*;
- 8) **Kenia**, con riferimento alle società insediate nelle *Export Processing Zones*;
- 9) ~~(Malta, già soppresso dal 2010);~~
- 10) ~~(Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies);~~
- 11) **Panama**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella *Colon Free Zone* e alle società operanti nelle *Export Processing Zone*;
- 12) **Portorico**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal *Puerto Rico Tax Incentives Act* del 1988 o dal *Puerto Rico Tourist Development Act* del 1993;
- 13) **Svizzera**, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e "di domicilio";
- 14) **Uruguay**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle *holding* che esercitano esclusivamente attività *off-shore*.

Il comma 2, non modificato, precisa che le indicazioni del precedente elenco si applicano anche ai soggetti ed alle attività insediati negli stessi Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Diversamente dal D.M. sul regime Cfc, nel caso della limitazione alla deduzione dei costi non viene esplicitamente indicata una decorrenza dalla norma, con la conseguenza che le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi solo dal 11 maggio 2015.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN UNICO 2015

Anche questo anno ci avviciniamo alla scadenza di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2015.

Al fine di agevolarvi riteniamo opportuno fornire un *vademecum* che riassume i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine alle possibilità di rateizzazione degli importi dovuti. Si segnala che, mancando oggi ogni provvedimento di proroga, tutti gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali.

Scadenze ordinarie

Scade il prossimo 16 giugno 2015 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti dal modello Unico 2015. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo di imposta 2014 sia il primo acconto per il periodo di imposta 2015. Il versamento di quanto dovuto alla scadenza del 16 giugno 2015 può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2015, pagando una maggiorazione dello 0,40%. Il secondo acconto per il periodo di imposta 2015 dovrà essere versato entro il 30 novembre 2015.

Rateazione

I versamenti del saldo 2014 e del primo acconto 2015 in scadenza al 16 giugno 2015 ovvero al 16 luglio 2015 possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. La rateazione comporta l'applicazione del tasso di interesse mensile forfetario pari allo 0,33%, indipendentemente dal giorno in cui avviene il versamento. Il secondo acconto per il periodo di imposta 2015 non può essere rateizzato.

L'importo dovuto a titolo di saldo Iva per il periodo di imposta 2014 (in scadenza ordinaria lo scorso 16 marzo 2015) può essere versato dai soggetti che presentano la dichiarazione Iva assieme al modello Unico entro il 16 giugno 2015, in tal caso dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese per il periodo compreso tra il 17 marzo 2015 e il 16 giugno 2015.

Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap - saldo	3800	
Irap - acconto prima rata	3812	
Irap - acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni	3805	



I crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Unico 2015 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015. In caso di compensazione prima della presentazione della dichiarazione occorre fare molta attenzione in quanto è necessario, per non incorrere in sanzione, che il credito utilizzato sia quello effettivamente spettante sulla base del modello Unico 2015 che verrà trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre prossimo.

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad 700.000,00 euro per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

La Legge di Stabilità 2014 ha esteso anche alla compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000,00 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap, l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l'eccedenza dei 15.000,00, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, trova applicazione la sanzione pari al 30%.

Società di capitali

Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:

- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2014 avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2014, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 16 giugno 2015;
- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2014 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2014, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione;
- se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2014, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 16 luglio 2015.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: I CORRETTIVI CONGIUNTURALI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE PER IL 2014

Con il D.M. datato 15 maggio 2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014. A tal fine, i ricavi e i compensi risultanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2014, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica riportata nell'allegato 1 al decreto.

I correttivi come è noto riguardano gli studi di settore relativi alle attività nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

Per quanto riguarda gli effetti della loro applicazione va tenuto presente che i contribuenti che per il periodo d'imposta 2014, dichiarino, anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il citato decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell'art.10 della L. n.146/98.

Anche per quest'anno i correttivi sono ripartiti nelle seguenti categorie:

- di settore: applicabili a tutti i soggetti non congrui dello specifico settore in crisi;
- individuali: applicabili solo laddove il correttivo di settore non colga la specifica situazione di crisi del singolo contribuente;
- territoriali: definiti sulla base della nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento delle analisi territoriali.

In particolare, l'elaborazione dei correttivi congiunturali di settore è stata effettuata per tutti i 204 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2014, con un'analisi specifica delle tariffe per i 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi e la contrazione dei margini e della redditività per gli altri 193 studi di settore.

Cambia il presupposto del correttivo congiunturale individuale

Mentre per gli studi di settore (diversi da quelli applicabili ai professionisti), in vigore per il 2013, il correttivo congiunturale individuale esaminava la contrazione dei costi variabili avvenuta nel biennio precedente, dal 2014, con l'intento di dare maggior rilevanza all'indicatore individuale rispetto a quello di settore, il correttivo individuale applicabile agli studi di settore (diversi da quelli dei professionisti) è stato elaborato analizzando la variazione dell'efficienza produttiva delle imprese nel 2014 rispetto al triennio 2011-2013.

Modificato l'indicatore relativo alla durata delle scorte

Gli interventi relativi all'analisi di normalità economica riguardano l'indicatore "Durata delle scorte" e si applicano ai soggetti che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- situazione di coerenza delle esistenze iniziali;
- situazione di normalità economica rispetto agli indicatori di controllo del valore dei beni strumentali;
- riduzione dell'efficienza produttiva rispetto a quella storica di riferimento, individuata come di maggior valore di efficienza produttiva del triennio precedente (triennio 2011-2013);

- dichiarazione, per il biennio 2013-2014, dello stesso codice attività prevalente o applicazione dello stesso studio di settore, anche se evoluto, nel 2014.

In particolare, con riferimento al suddetto indicatore, la soglia massima di normalità economica viene elevata in modo da tener conto dell'incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica (merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite).

Attenzione al campo “note aggiuntive”

I richiamati correttivi per la crisi, anche se mirano a cogliere il massimo dettaglio (settore, individualità e territorio), hanno inevitabilmente una valenza generalizzata e conseguentemente potrebbero sussistere situazioni in cui il contribuente non si riconosce nell'analisi e nei conseguenti correttivi applicati. Va, infatti, sottolineato che le tendenze riscontrate sono dei valori medi che rappresentano, ancor più degli scorsi anni, gruppi di imprese con una variabilità estremamente rilevante (cosiddetta “turbolenza”). Di conseguenza occorre segnalare eventuali anomalie, anche con riferimento alla situazione di crisi, nel campo “note aggiuntive” del modello dello studio di cui l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto già in fase di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. Occorre inoltre ricordare che tali segnalazioni potrebbero portare ad approfondimenti di analisi e modifiche qualora i correttivi non fossero risultati adeguati in determinate casistiche.

Si invita pertanto la gentile Clientela che dovesse risultare non congrua anche a seguito delle riduzioni riconosciute dai predetti correttivi congiunturali, a documentare allo Studio situazioni particolari o di settore che possano aver inciso nella contrazione dei margini e dei ricavi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ULTIMA CHIAMATA PER LA TREMONTI QUATER



Scade il prossimo 30 giugno il termine per usufruire della c.d. "Tremonti quater".

Abbiamo già dato evidenza in precedenti contributi della agevolazione di cui all'art.18 D.L. n.91/14 che prevede, per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi d'impresa, la possibilità di usufruire di un credito d'imposta per gli investimenti realizzati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015 in beni strumentali nuovi di valore unitario non inferiore a 10.000 euro compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 e destinati a strutture produttive localizzate in Italia.

Con riferimento al momento di effettuazione dell'investimento l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.44/E ha precisato che occorre tener conto del dettato dell'art.109, commi 1 e 2 Tuir, per cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, per le prestazioni di servizi la data in cui esse sono ultimate. Ai fini della fruizione del credito è quindi necessario che il momento di effettuazione dell'investimento, come sopra esplicitato, sia precedente o corrispondente al massimo alla data del 30 giugno 2015.

Il credito d'imposta è calcolato applicando la percentuale del 15% alle spese sostenute quale eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti. Il credito così determinato potrà essere utilizzato, in tre quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione orizzontale, a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato realizzato.

Il credito generato per effetto degli investimenti va riportato in dichiarazione dei redditi nel quadro RU del modello Unico relativo:

- al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è maturato, ossia nel periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati;
- ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato, fino al completo utilizzo dello stesso.

Ricordiamo che con riferimento a tale credito:

- ciascuna quota può essere utilizzata in compensazione anche per importi superiori al limite dei 250.000 euro annuali previsto per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi,
- non trova applicazione il limite generale di 700.000 euro annui previsto per la c.d. compensazione orizzontale,
- non opera il divieto di utilizzo in compensazione di crediti relativi ad imposte erariali, nel caso in cui il contribuente presenti debiti iscritti a ruolo (per le medesime imposte) di ammontare superiore a 1.500 euro.

Nel caso in cui il contribuente non presenti imposte a debito, la quota di credito non compensata nel corso dell'anno può essere utilizzata nell'anno successivo

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 25.5.2015 STOP ALLE LETTERE DI INTENTO CARTACEE IN DOGANA

Dopo la pubblicazione della Risoluzione n.38/E del 13 aprile 2015 e della nota n.46452 del 20 aprile 2015, torna nuovamente l'Agazia delle Dogane con la pubblicazione della nota n.58510 del 20 maggio scorso, per annunciare l'avvenuto superamento delle problematiche che impedivano l'effettiva entrata in vigore della semplificazione introdotta dal D.Lgs. n.175/14.

Con la richiamata Risoluzione n.38/E/15, infatti, l'Agazia delle Entrate commentando la possibilità riconosciuta dal citato decreto di presentare in Dogana lettere di intento cumulative da utilizzarsi per più operazioni fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento, ha ritenuto superata la vecchia prassi consolidata che prevedeva, in caso di importazione di beni, la presentazione della dichiarazione d'intento in dogana per ogni singola operazione.

Tuttavia, con successiva nota n.46452 del 20 aprile 2015 l'Agazia delle Dogane ha annunciato dal 21 aprile scorso l'attivazione di nuovi controlli bloccanti che hanno determinato lo scarto delle dichiarazioni doganali in caso di errata indicazione degli estremi delle dichiarazioni d'intento, congelando temporaneamente l'entrata in vigore dell'agevolazione e rinviando a successiva data la sua effettiva decorrenza.

È quindi con la recente nota n.58510 che le Dogane comunicano a partire dal 25 maggio 2015 la sospensione delle lettere di intento cartacee per le importazioni in sospensione di Iva.

Da tale data quindi l'amministrazione doganale provvederà ad estrarre direttamente le informazioni dal sistema informativo dell'Agazia delle Entrate, precedentemente alimentato dall'esportatore abituale mediante l'invio telematico dei dati contenuti nella dichiarazione d'importazione.

La nota, infine, precisa che le dichiarazioni di intento presentate telematicamente sono "utilizzabili" presso qualunque Ufficio delle Dogane.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: L'ACCORDO PER IL CREDITO 2015

Il nuovo "Accordo per il Credito 2015" firmato il 31 marzo 2015 tra l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti tre iniziative per le Piccole e Medie Imprese:

- "Imprese in Ripresa" in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
- "Imprese in Sviluppo" per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- "Imprese e P.A." per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si ricorda alla gentile Clientela che già a partire dall'anno 2009 l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l'esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l'Accordo firmato lo scorso 1° luglio 2013 e tutt'oggi in vigore fino al 30 giugno 2015. Per le banche già aderenti all'Accordo per il Credito 2013, l'adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare da parte degli istituti di credito all'Abi.

La natura delle operazioni oggetto dell'accordo "Imprese in Ripresa"

Dal 1° luglio 2015 l'iniziativa "Imprese in Ripresa" consente alle Pmi operanti in Italia che non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "inadempienze probabili" o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni di:

- 1) sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui e dei *leasing* immobiliari, ovvero per 6 mesi la quota capitale delle rate dei *leasing* mobiliari;
- 2) allungare il piano di ammortamento dei mutui fino a 4 anni;
- 3) allungare fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine;
- 4) allungare fino a 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.

Requisito per accedere alle misure identificate ai punti 1) e 2) è che i contratti di mutuo e di locazione finanziaria siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015 e gli stessi contratti non siano stati oggetto di sospensione/allungamento nell'arco temporale dei 24 mesi precedenti la nuova istanza. Le banche che hanno valutato positivamente l'impresa ai fini dell'accesso ad una delle misure citate si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi qualora l'impresa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale. Riepiloghiamo le caratteristiche essenziali delle misure oggetto dell'accordo "Imprese in Ripresa":

Istanza	Modalità di fruizione della misura
Sospensione mutui o <i>leasing</i> (c.d. "moratoria Abi")	Durante il periodo di sospensione l'impresa pagherà rate di soli interessi o canoni di <i>leasing</i> comprendenti solamente la quota interessi, al tasso contrattualmente pattuito: la banca/intermediario finanziario potrà al più valutare una variazione del tasso di interesse che non dovrà comunque essere superiore a 75 punti base. Al termine della sospensione l'impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di mutuo o di locazione finanziaria, che prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto.

	Così come era già stato previsto dall'Accordo per il Credito 2013, anche le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario nelle quali sia previsto un piano di rimborso rateale e identificabili le quote capitale e le quote interessi delle singole rate, possono essere oggetto della richiesta di sospensione per 12 mesi del pagamento delle quote capitale delle rate.
Allungamento dei mutui ipotecari e chirografari	Il provvedimento dell'Abi chiarisce che l'incremento del tasso di interesse da applicare all'allungamento della durata di un contratto di mutuo (al massimo 3 anni per i chirografari e 4 anni per gli ipotecari) non può superare i 100 punti base. È consentita alle pmi richiedenti un'altra opzione per fruire dell'allungamento della durata dei contratti: qualora l'impresa avvii entro 12 mesi dall'atto di rinegoziazione processi di effettivo rafforzamento patrimoniale (apporti dei soci o di terzi) o processi di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale.
Allungamento delle scadenze del credito	Le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili, e a 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art.43 D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) possono essere richieste in relazione agli insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. Tali operazioni sono realizzate allo stesso tasso di interesse previsto nel contratto originario, se le stesse non determinano oneri patrimoniali aggiuntivi per la banca.

L'accordo "Imprese in Sviluppo" e l'accordo "Imprese e Pubblica Amministrazione"

L'Abi ha istituito il *plafond* "Imprese in Sviluppo" che consente di praticare alle Pmi condizioni di accesso al credito vantaggiose per l'incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi gli investimenti realizzati o in corso di realizzazione ovvero per fare fronte a nuovi ordinativi. Le banche aderenti si impegnano, inoltre, a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali un finanziamento di importo proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dalle imprese medesime, per finalità di sviluppo imprenditoriale. Il tasso di interesse applicabile ai finanziamenti sarà determinato sulla base di due elementi:

- il costo della provvista per la banca;
- uno *spread* in funzione della qualità dell'impresa e del progetto di investimento.

L'Abi ha, inoltre, promosso la costituzione di uno specifico *plafond* per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle pmi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ("Imprese e Pubblica Amministrazione"), che può essere utilizzato mediante una delle seguenti modalità tecniche:

- sconto *pro soluto*, anche con garanzia dello Stato;
- anticipazione del credito (sia con cessione dello stesso, realizzata anche nella forma dello sconto *pro solvendo*, sia senza cessione).

I crediti oggetto di smobilizzo ai sensi del presente accordo devono essere "certificati" come certi, liquidi ed esigibili fruendo della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti vantati dalle Pmi. Nei casi di anticipazione del credito senza cessione dello stesso, l'impresa si impegna a dare alla banca/intermediario finanziario mandato irrevocabile all'incasso del credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLA QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE

L'Inps con la Circolare n.82 del 23 aprile 2015 ha fornito delucidazioni in merito alla liquidazione della quota integrativa della retribuzione (QuIR) prevista in via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano richiesto al datore di lavoro entro il 30 aprile 2015 la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (Tfr) sotto forma di integrazione della retribuzione mensile. La manifestazione di volontà da parte del lavoratore può essere esercitata anche in caso di conferimento del Tfr corrente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n.252/05. La norma prevede che l'integrazione richiesta venga liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come quota integrativa della retribuzione (QuIR).

Le scelte che i lavoratori hanno potuto effettuare per il Trattamento di Fine Rapporto maturato dal 1° gennaio 2007 sono diverse a seconda che il datore di lavoro abbia più o meno di 50 dipendenti. In particolare, la scelta del dipendente è se accumulare il proprio Tfr in azienda e vederselo corrispondere al momento di cessazione del rapporto di lavoro (o in occasione di anticipi) ovvero destinarlo a forme di previdenza complementare.

La scelta di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto

La gestione contabile del Trattamento di Fine Rapporto che il lavoratore sceglie di mantenere in azienda cambia a seconda del numero dei dipendenti impiegati dal datore di lavoro:

- se l'azienda ha meno di 50 dipendenti ed il lavoratore sceglie di mantenere il Tfr in azienda, l'accantonamento annuo del Tfr avviene per competenza con l'obbligo di rivalutazione per il datore di lavoro del fondo Tfr già maturato negli anni precedenti;
- se l'azienda ha almeno 50 dipendenti ed il lavoratore sceglie di mantenere il Tfr in azienda, è necessario versare al Fondo Tesoreria dello stato presso l'Inps entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota mensile maturata.

Qualora il dipendente, invece, scelga di aderire ai Fondi di previdenza complementare, a prescindere dal numero di lavoratori occupati dall'impresa, il datore di lavoro è tenuto a versare il Tfr maturando al Fondo di previdenza complementare.

Nonostante molte imprese con meno di 50 dipendenti contabilizzino la quota del Tfr che matura a favore dei dipendenti al termine dell'esercizio per l'intero anno, è consigliabile inserire il relativo valore mensilmente, al fine di avere la situazione riferita ai costi dell'esercizio costantemente aggiornata.

La contabilizzazione mensile diventa un obbligo per le imprese che devono devolvere il Tfr al Fondo di Tesoreria dell'Inps (imprese con almeno 50 dipendenti) in quanto il relativo versamento ha periodicità mensile. Anche nel caso di destinazione del Tfr ai fondi di previdenza complementare, avendo il versamento del debito verso il fondo di previdenza generalmente periodicità mensile o trimestrale, la contabilizzazione assieme al prospetto riepilogativo delle buste paga dei dipendenti.

La Quota Integrativa della Retribuzione

A decorrere dal 1° marzo 2015 i lavoratori dipendenti del settore privato, ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo, hanno potuto richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto sotto forma di integrazione della retribuzione mensile. La Quota Integrativa della Retribuzione è pari alla misura della quota maturanda ai sensi dell'art.2120 cod.civ. e non è imponibile ai fini previdenziali (anche i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari hanno potuto optare per la liquidazione della QuIR). Durante tutto il periodo di operatività della QuIR la scelta del lavoratore è irrevocabile.

La Legge di Stabilità per il 2015 ha, inoltre, previsto che le imprese con meno di 50 dipendenti, per fare fronte alla riduzione di liquidità conseguente all'esercizio dell'opzione da parte dei lavoratori, possono accedere ad un finanziamento erogato da uno degli istituti di credito aderenti all'accordo Abi del 20 marzo 2015: il datore di lavoro per accedere al finanziamento non deve essere tenuto al versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria dell'Inps. Il termine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia è il 30 ottobre 2018.

Nei confronti dei datori di lavoro che provvedono all'erogazione della QuIR con risorse proprie o mediante il ricorso al finanziamento (quest'ultimo concedibile solo a imprese con meno di 50 dipendenti che non versano il Tfr al Fondo di Tesoreria Inps) trova applicazione la misura compensativa dell'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (generalmente lo 0,20% della retribuzione imponibile).

Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che non accedono al finanziamento, trovano applicazione le ulteriori misure compensative fiscali e contributive di cui all'art.10, commi 1 e 3 D.Lgs. n.252/05:

- la deduzione dal reddito di impresa del 4% dell'ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari ed al Fondo di Tesoreria dell'Inps (la percentuale è aumentata al 6% per le imprese con meno di 50 dipendenti);
- la riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di Tfr maturando conferito, secondo quanto stabilito dall'art.8 D.L. n.203/05.

Le scritture contabili

A partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di accesso al datore di lavoro (generalmente a partire dalle competenze di maggio 2015), ovvero del quarto mese successivo a quello di presentazione dell'istanza (competenze di agosto 2015) nel caso di datori di lavoro che ricorrono al finanziamento, l'erogazione della QuIR avverrà mensilmente. Per tutto il periodo di operatività sono sospesi il versamento delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps e alle forme pensionistiche complementari. L'adesione del dipendente alle forme pensionistiche complementari prosegue, però, sulla base della posizione individuale maturata nonché dell'eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

La Quota Integrativa della Retribuzione è da assoggettare a tassazione Irpef ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. La scrittura contabile delle retribuzioni del personale dipendente avviene mediante la contabilizzazione dei dati derivanti da un prospetto di riepilogo rilasciato assieme alle singole buste paga. Si esemplifica il prospetto riepilogativo del mese di maggio 2015, a fronte della istanza di liquidazione del Tfr in busta paga effettuata da due dipendenti e di assenza del finanziamento:

TIPOLOGIA	IMPORTO	DARE	AVERE
COMPETENZE A CARICO DITTA	Retribuzioni lorde	€ 29.398,80	
	QuIR	€ 550,00	
	Integrazione malattia	€ 625,94	
	Contributi Inps	€ 8.526,66	€ 8.526,66
	Contributi altri enti	€ 85,00	€ 85,00

TRATTENUTE PREVIDENZIALI	Contributi Inps		€ 2.748,38
TRATTENUTE FISCALI	Ritenute Irpef dipendenti		€ 5.191,14
	Ritenuta Irpef QuIR		€ 161,75
	Add. Reg. Irpef		€ 141,20
	Add. Comunale Irpef		€ 82,53
RETRIBUZIONI NETTE	Retribuzioni nette da cedolini		€ 22.249,74

La QuIR verrà conteggiata come quota di costo per l'importo lordo di 550,00 euro, come debito per la trattenuta Irpef ordinaria per 161,75 euro e come debito per la quota netta pari a 388,25 euro per l'importo da liquidare ai due dipendenti assieme alla retribuzione netta:

	Diversi	a	Diversi	39.186,40	39.186,40
	Retribuzioni c/dipendenti (CE)			30.024,74	
	QuIR (CE)			550,00	
	Contributi c/Inps (CE)			8.526,66	
	Contributi c/altri enti (CE)			85,00	
31/05/2015			Inps c/contributi (SP)		8.526,66
			Erario c/ritenute (SP)		5.414,87
			Erario c/rit. Qu.I.R. (SP)		161,75
			Inps c/contributi (SP)		2.748,38
			Enti vari (SP)		85,00
			Dipendenti c/retribuzioni (SP)		22.249,74

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma